



**COMUNE DI SERMIDE (MN)
PIAZZA PLEBISCITO 1
46028 SERMIDE**

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Aggiornato con:

- *D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";*
- *Legge 1° agosto 2002, n. 166;*
- *Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità"*
- *Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" modificato con Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1;*
- *Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 1 settembre 2011

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I—Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 7 – Depositi di osservazione, obitori e depositi mortuari

Capo III—Feretri

- Art. 8 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 9 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV—Trasporti funebri

- Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 15 – Orario dei trasporti
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Trasporto per seppellimento e cremazione
- Art. 18 – Riti religiosi e civili
- Art. 19 – Sepolture privilegiate

TITOLO II CIMITERI

Capo I—Cimiteri

- Art. 20 – Ubicazione del cimitero
- Art. 21 – Piani Cimiteriali
- Art. 22 – Costruzioni di nuovi cimiteri o ampliamento di quelli esistenti
- Art. 23 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 24 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 25 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 26 - Lavori cimiteriali

Capo II—Inumazione e tumulazione

- Art. 27 – Inumazione
- Art. 28 – Cippo
- Art. 29 – Tumulazione
- Art. 30 – Capienza dei loculi
- Art. 31 - Tumulazione provvisoria a richiesta di parte
- Art. 32 - Tumulazione provvisoria disposta d'ufficio
- Art. 33 - Traslazioni

Capo III—Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 34 – Esumazione ordinarie
- Art. 35 – Esumazioni straordinarie
- Art. 36 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 37 – Estumulazioni straordinarie

- Art. 38 – Raccolta delle ossa
- Art. 39.- Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Disponibilità dei materiali

Capo IV—Cremazione

- Art. 41 – Crematorio
- Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo V—Polizia dei cimiteri

- Art. 44 – Orario
- Art. 45 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 46 – Divieti speciali
- Art. 47 – Riti funebri
- Art. 48 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 49 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 50 – Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I—Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 51 – Disciplina delle concessioni
- Art. 52 – Durata delle concessioni
- Art. 53 – Modalità di concessione
- Art. 54 – Uso delle sepolture private
- Art. 55 – Manutenzione delle tombe di famiglia
- Art. 56 – Manutenzione di loculi, degli ossari e dei cinerari
- Art. 57 - Fuoriuscita dei liquidi dai loculi

- Art. 58 - Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia

Capo II—Divisione, subentri, rinunce

- Art. 59 – Divisione, Subentri
- Art. 60 – Rinuncia a concessione cimiteriale
- Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Capo III—Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 62 – Revoca
- Art. 63 – Decadenza
- Art. 64 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 65 – Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I—Imprese e lavori privati

- Art. 66 – Accesso al cimitero
- Art. 67 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- Art. 68 – Responsabilità
- Art. 69 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 70 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 71 – Orario di lavoro
- Art. 72 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 73 – Vigilanza
- Art. 74 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II—Attività funebre

- Art. 75 – Imprese funebri
- Art. 76 – Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I—Disposizioni varie

- Art. 77 – Mappa
- Art. 78 – Annotazioni in mappa
- Art. 79 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 80 – Schedario dei defunti
- Art. 81 – Scadenario delle concessioni

Capo II—Norme transitorie – Disposizioni finali

- Art. 82 – Tutela dei dati personali
- Art. 83– Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 84 – Cautele
- Art. 85 – Responsabile del Servizio
- Art. 86 – Concessioni pregresse
- Art. 87 – Sanzioni
- Art. 88 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 così come modificato con Regolamento Regionale 6.2.2007 n. 1, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 - Definizioni

- a. per salma si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b. b) per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.

Art. 3 - Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L. per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario.
3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" deve intendersi l'Amministrazione Comunale; per "Gestore del Servizio Cimiteriale" si intende l'Amministrazione Comunale oppure il soggetto al quale l'Amministrazione abbia affidato la gestione del cimitero.

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune controlla che all'interno del cimitero non vi siano situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da terzi estranei al servizio o per l'uso difforme dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento. (1) Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dall'entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Sono gratuiti:
 - a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - b) la raccolta e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via od in un luogo pubblico;
 - c) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione, esumazione) per i deceduti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo Stato di indigenza o di disinteresse da parte dei familiari ovvero lo stato di bisogno della famiglia deve essere accertato dai Servizi Sociali dal Comune;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
 - f) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune con atto di Giunta.

4. Il mancato pagamento comporta il recupero coattivo della somma.
5. La Giunta Comunale può individuare situazioni particolari, da valutare caso per caso e opportunamente motivate, in cui esonerare dal pagamento delle tariffe previste, qualora il servizio sia gestito direttamente dal Comune, ovvero concedere dei contributi a copertura parziale o totale dei costi da sostenere, qualora il servizio sia affidato ad un gestore.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con d.P.R. 285 del 1990".

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1) (2)
2. Sono disponibili presso l'ufficio comunale competente : l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso

dell'anno, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

(1) *Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."*

(2) *La Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n. 3, all'art. 74 - comma 7 - ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del regolamento Regionale n. 6/2004 prevede: 3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32."*

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7 - Depositi di osservazione, obitori e depositi mortuari

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio e al deposito mortuario in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004, modificato ed integrato con regolamento regionale n. 1/2007.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione, negli obitori e nei depositi mortuari è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione

ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A. S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1 Art. 70 Legge Regionale Lombardia n. 33/2009

comma 5 -"Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme delle persone ivi decedute, e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) Il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

comma 6 - "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominato sale del commiato."

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

- 1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
- 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
- 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
- 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*
- 5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
 - a) alla sala del commiato;*
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*

c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;

d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

CAPO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Reg. Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. (1)

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse

di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (2)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria", secondo quanto previsto all'art. 20 comma 7 del Regolamento Regionale 6/2004.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato *Mater-Bi-ZIO1U*, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

(2) Vedasi anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 12 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del

R.R. n. 6/2004.

4. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
 - su richiesta dell'autorità giudiziaria
5. Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto salma (prima dell'accertamento di morte) o qualsiasi altra documentazione di legge, l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.

Art. 14 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 modificato ed integrato con R.R. n. 1/2007 (art. 31 e s.m.i.).
2. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare deve (1):
 - a. per il trasporto di salma
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)",
 - consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 - b. per il trasporto di cadavere
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
 - c. apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - d) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del

defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
5. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
6. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(1) Art.79 c. 3 L.R. Lombardia: 33/2009 "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

() La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR n. 285/1990.*

Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.

Art. 15 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Nell'orario di chiusura dei cimiteri i feretri dovranno essere portati all'obitorio od ad altra struttura all'uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito.

Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossei devono essere

effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla legge regionale 6/2004, dalla convenzione di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, se in quanto applicabile, e dalla circolare n. 24 del 24/06/1933 del Ministero della sanità ora Ministero della salute).

Art. 17 – Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 9, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso

Art. 18 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nel piazzale antistante i cimiteri.

Art. 19 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile del Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75 - comma 6 - lett. C) della Legge Regionale n. 33/2009

(1) La tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERO

Art. 20 - Ubicazione del Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004 modificato ed integrato con R.R. n. 1/2007, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

- cimitero del capoluogo
- cimitero di Moglia
- cimitero di Santa Croce

Art. 21– Piani Cimiteriali

- 1.** Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della L.R. 33/2009
- 2.** Il piano cimiteriale è deliberato dal Comune, sentita l'ASL e l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA). Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni volta che si registrino rilevazioni rilevanti di elementi presi in visione dal piano stesso.
- 3.** I pareri di cui al comma sopra devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 4.** Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.
- 5.** Gli elementi da considerare per la redazione del piano cimiteriale sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti,

del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004.

10. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare:

- campi di inumazione comune
- campi per fosse ad inumazione per sepolture private
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
- tumulazioni individuali (loculi)

- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)
- cellette ossario
- nicchie cinerarie
- ossario comune
- cinerario comune
- Giardino delle Rimembranze

Art. 22 - Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di quelli esistenti.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004.
2. Il progetto è approvato dal Comune, previo parere dell'ASL e dell'ARPA e qualora riguardi aree vincolate , necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 modificato ed integrato con R.R. n. 1/2007 e dell'art. 75 della L.R. 33/2009.

“Il Gestore del Cimitero è tenuto a dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale e le strutture cimiteriali di adeguata strumentazione di lavoro”, ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5

del Reg. Reg. n. 6/2004 modificato ed integrato con R.R. n. 1/2007.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come previsto dall'art. 10 comma 2 del regolamento regionale 6/2004.

Art. 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano, alternativamente, il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello, la sorella, il nonno o il nipote sepolti nel cimitero del Comune;
 - e) i cadaveri di persone aventi residenza nel Comune una delle persone di cui al punto precedente;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;

- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente.

Qualora la disponibilità dei loculi/depositi all'interno di ogni cimitero sia numericamente pari o inferiore a 10, non saranno ammesse concessioni cimiteriali a favore di persone non residenti nel Comune di Sermide.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura del cadavere, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 modificato ed integrato con R.R. n. 1/2007 sono: il coniuge, o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Art. 26 – Lavori cimiteriali

1. Sul cimitero vengono eseguiti i seguenti lavori: tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione di salme, resti mortali, ceneri, lavori di ricognizione, nonché interventi di natura straordinaria.
2. Ciascuna delle anzidette tipologie di lavoro comporta l'esecuzione di tutte o alcune delle operazioni sottoindicate:

a) **Tumulazioni:**

a1- In loculo o celletta ossario

- apertura del loculo o della celletta ossario
- inserimento del feretro o della cassetta ossario o dell'urna cineraria
- chiusura della postazione con mattoni pieni e malta di calce idraulica
- apposizione e fissaggio della lapide ove esistente
- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

a2 – In deposito da costruire

- escavazione della fossa
- costruzione del deposito in mattoni pieni e malta di calce idraulica
- inserimento del feretro
- chiusura del deposito con idonea soletta in cls realizzata in opera o prefabbricata.

- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

a3 – In deposito già costruito

- apertura del deposito
- ripristino del deposito
- inserimento del feretro
- chiusura del deposito con idonea soletta in cls realizzata in opera o prefabbricata.
- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

b) Inumazione:

- escavazione della fossa
- deposizione del feretro
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo
- pulizia dell'area circostante dell'area di inumazione

c) Estumulazione da loculo o celletta ossario o deposito

- apertura del loculo o celletta ossario o deposito con demolizione del muro/platea previa rimozione della lapide
- estrazione del feretro o della cassetta ossario o dell'urna cineraria
- deposizione della bara in involucro di zinco ove necessario
- raccolta dei resti mortali mineralizzati in apposita cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 del DPR 285/90
- raccolta dei resti mortali mummificati in nuova o ulteriore cassa per la destinazione dovuta
- pratica di idonea apertura nella cassa metallica al fine di favorire il processo di mineralizzazione dei resti mortali mummificati destinati ad inumazione
- rifissaggio della lapide se disponibile
- installazione di piastre in cls idoneamente fissate per la messa in sicurezza del deposito

- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

d) Esumazione:

- escavazione della fossa
- apertura della cassa se del caso
- raccolta dei resti mortali mineralizzati in apposita cassetta per la destinazione dovuta
- raccolta dei resti mortali non mineralizzati in nuova o ulteriore cassa per la destinazione dovuta
- chiusura della fossa
- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

e) Ricognizione:

- asportazione della lapide
- abbattimento del muro fino a praticare un'apertura massima di cm. 40x40
- chiusura del foro praticato con muratura
- riapposizione e fissaggio della lapide
- pulizia dell'area circostante con rimozione del materiale di risulta

f) Interventi di carattere straordinario:

- s'intendono tutte le operazioni da eseguirsi su specifica richiesta dal Gestore del Cimitero non rientranti fra quelli di cui ai precedenti punti.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno di seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono altresì comuni le inumazioni di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;

- b. b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione, se disponibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/90.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non di zinco; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 28 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, lapide o altro supporto collocato dai familiari, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione del cippo-lapide, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004 modificato ed integrato con Reg. Reg. n. 1/2007.

Art. 29 - Tumulazione

1. Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del regolamento Reg. n. 6/2004 (entrato in vigore il 11/02/2005), è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4 art. 16 del suddetto Reg. Reg., in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
- b) la tumulazione possa avvenire con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 6/2004;
- c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 6/2004. L'adeguamento può comportare a carico della sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 6/2004, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
- d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
- e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove prevede la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10" dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Le prescrizioni di cui al presente comma 3 entrano in vigore dall'approvazione del Piano Cimiteriale

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 dello stesso DPR ed al Regolamento Regionale n. 6/2006 misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 modificato ed integrato con Reg. Reg. n. 1/2007.

Art. 30 - Capienza dei loculi

1. E' ammessa in ogni loculo, in qualsiasi momento, indipendentemente dalla presenza del feretro, in relazione alla capienza, la collocazione di una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi così come previsto dal comma 3 art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. La relazione di parentela tra i resti mortali e/o ceneri con il concessionario è consentita fino al VI° grado oltre ai conviventi more uxorio.

Art. 31 - Tumulazione provvisoria a richiesta di parte

1. Può essere richiesta la tumultazione provvisoria di feretri:
 - a. per cadaveri provenienti da tombe di famiglia che necessitano di lavori di ristrutturazione;
 - b. per carenza di manufatti della tipologia richiesta;
 - c. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno in imminente scadenza una concessione da riutilizzare
3. Il periodo di tumultazione provvisoria non potrà superare i 365 giorni ed è vincolato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta. Sulle lapidi a tumultazione provvisoria è vietata qualsiasi iscrizione definitiva e l'allacciamento di lampade votive. I trasgressori saranno tenuti a pagare in solido gli eventuali danni arrecati.
4. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al feretro, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento dello stesso in campo di inumazione

Art. 32 - Tumultazione provvisoria disposta d'ufficio

1. Il gestore del servizio cimiteriale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri in loculi già dati in concessione ma non ancora occupati nel caso di carenza di loculi disponibili, nelle more della loro costruzione, ovvero nel caso debba procedere a lavori di manutenzione dei loculi occupati.
2. In questi casi, nessuna spesa deve essere sostenuta dal concessionario dei loculi interessati.

Art. 33 - Traslazioni

1. E' ammessa la traslazione di feretri e di urne:
 - a. per abbinamento di cadaveri di coniugi, conviventi o parenti fino al 2° grado;
 - b. per permettere un più facile accesso da parte del coniuge, convivente o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;

- c. per collocazione in tomba di famiglia;
 - d. per trasferimento in altro cimitero.
 - e. Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al gestore del servizio cimiteriale senza alcun rimborso per il periodo di mancato utilizzo.
2. La traslazione può avvenire su richiesta del coniuge o convivente, in difetto, dei parenti più vicini al defunto per vincoli di sangue. In caso di presenza di più parenti dello stesso grado, è necessario il consenso di tutti.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente da ottobre ad aprile. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Non verranno eseguite nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
2. Il Gestore del servizio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che eventualmente mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare in occasione della ricorrenza dei defunti.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se il resto mortale sia o meno mineralizzato.
4. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà:
- a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), in contenitori di materiale biodegradabile, ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione dei cadaveri;
 - c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.
5. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni. (1) E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione . Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o incaricati delle famiglie.

6. Per i resti da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254.
7. Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione.
8. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 35 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura.
2. La cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 36 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o aventi titolo delle sepolture individuali (loculi, cellette ossario/cinerario,

tomba) o dopo una permanenza nel tumulo stagno non inferiore ai 20 anni e per i tumuli areati non inferiore a 10 anni.

2. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile
3. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno in corso.
4. Tale elenco sarà disponibile presso il competente ufficio comunale che provvederà inoltre all'affissione su ogni manufatto cimiteriale di idoneo avviso.
5. I parenti più prossimi interessati alla conservazione dei resti mortali dovranno presentare domanda di estumulazione con pagamento delle tariffe vigenti.
6. I feretri saranno estumulati dagli addetti del servizio in date programmate dal Gestore del servizio cimiteriale. Le date devono essere comunicate a coloro che hanno presentato la domanda di cui sopra, finché possano assistere alle operazioni.
7. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.
8. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non è stata presentata domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune, dopo 30 giorni di deposito presso il cimitero.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso potrà:
 - a. essere inumato in campo comune previa eliminazione dello zinco interno e del coperchio di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 2 o 5 anni, a seconda che sia previsto o meno l'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione;
 - b. a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, essere autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco o mediante inserimento della salma non mineralizzata in idonee casse di zinco;
 - c. a richiesta del coniuge ,convivente o, in mancanza, del parente più prossimo del defunto, essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Art. 37 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria, su richiesta ed a carico dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:

- per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri;
- per trasporto salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
- per ristrutturazione tomba di famiglia;
- per affidamento/dispersione ceneri.

Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile.

2. La cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Comune o dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 38 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco, chiuse con saldatura, da destinare a cellette ossario, loculi e tombe di famiglia in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 39. – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere

consegnati al Custode del Cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, dandone avviso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Cimitero. Gli oggetti verranno custoditi in apposito contenitore provvisto di chiavi presso l'Ufficio del Custode del Cimitero. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 41 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo

2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge, convivente e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria. Tale autorizzazione è rilasciata:
 - dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 - dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 43 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge, convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a. per affidamento di urne autorizzate:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
 - b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

- c. per i recessi dall'affidamento:
- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
7. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
8. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
9. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. Questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007.
12. La dispersione può avvenire:
- a. in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata "Giardino delle Rimembranze";
 - b. in area privata, aperta e con il consenso del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - c. nel fiume Po nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
- La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada.
13. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel "Giardino delle Rimembranze" o in cinerario comune.
14. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

15. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza dal Sindaco.

Art. 45 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Possono accedere ai cimiteri con veicoli, compresi i velocipedi le persone che per motivi di salute o di età non sono in grado di percorrere lunghi tratti a piedi previa autorizzazione richiesta all'Ufficio di Polizia Locale

Art. 46 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - l) qualsiasi attività commerciale, se non debitamente autorizzata.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i ministri di altri culti, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre. Sono ammessi anche i riti funebri civili, previa comunicazione al gestore del servizio Cimiteriale.

Art. 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali conformi a quelli già esistenti.
- 2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi sulle tombe e negli appositi contenitori dei loculi.
- 4. E' vietato il posizionamento di vasi di fiori, lumini o altro materiale ornamentale sulle aree non in concessione e di uso comune salvo specifiche deroghe nel periodo di commemorazione dei defunti e per ogni funerale nel luogo di tumulazione della salma.

Art. 49 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 50 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Gestore del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51 - Disciplina delle concessioni

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti nel cimitero riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, tombe a uno o più posti, ecc.)
 - b. sepolture per famiglie e collettività (tombe familiari e celle di famiglia)
 - c. aree ove realizzare, a cura dei privati concessionari, sepolture a sistema di tumulazione, campetti, cellette, edicole funerarie ed aree destinate all'inumazione purchè tali aree siano dotate ciascuna di adeguato ossario.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta comunale.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata
 - la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione

(sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 52 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 29 anni per le cellette ossario, le nicchie cinerarie individuali e per le aree destinate a sepoltura individuale con manufatto;
 - c. in 29 anni per i loculi dalla data della tumulazione della salma per il quale il loculo è stato concesso.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa. Qualora il manufatto venga occupato in epoca successiva alla data di concessione, il concessionario dovrà corrispondere al Comune una somma proporzionale al numero degli anni e mesi intercorrenti dalla data dell'atto concessivo a quella di effettiva tumulazione della salma, in base alla tariffa in vigore al momento della tumulazione.
4. Per i loculi che in passato sono stati ceduti in perpetuità possono essere riutilizzati, ove non ostino ragioni sanitarie e con l'osservanza delle disposizioni vigenti per la tumulazione di altre salme o resti mortali, a richiesta del concessionario, eredi e successori, dietro pagamento della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale e per una durata pari a quella delle concessioni temporanee e cioè di anni 29.

Art. 53 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o dei parenti di primo grado premorti, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 25 comma 2 del R.R. 6/2004 così come modificato dal R.R. 1/2007.
2. Relativamente alle concessioni di loculi di nuova costruzione, gli stessi verranno assegnati seguendo l'ordine progressivo della numerazione data al gruppo. in numero di due (se richiesto) per nucleo familiare, da aumentare eccezionalmente a tre qualora il terzo sia collocato nell'ultima fila in alto e i due loculi assegnati risultino occupati da

salme di persone appena decedute. In particolare si precisa che, in presenza di richiesta di due loculi, verranno assegnati esclusivamente il loculo in ultima fila in alto e quello nella fila immediatamente sottostante oppure il loculo nella prima fila interrata, se presente, e quello immediatamente soprastante. Verrà data possibilità di scelta tra le due soluzioni, a seconda delle disponibilità. Qualora rimangano disponibili in ultima fila in alto potranno essere concessi due loculi anche affiancati.

3. I loculi che si rendono invece liberi, per rinunce o altro, in gruppi non di nuova costruzione, verranno assegnati - sempre in numero massimo di due per nucleo familiare- secondo le disponibilità e seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
4. Di norma non verranno concessi loculi di nuova costruzione a richiedenti che non abbiano immediata necessità di occuparli, intendendosi con ciò la presenza di salma di persona appena deceduta e fatti salvi i casi sopra previsti di concessione di un secondo loculo.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, per loculi di vecchia costruzione e resisi disponibili a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni per salma a venire di coniuge, convivente o parenti entro il terzo grado.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali da realizzare in futuro, di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di autofinanziare detto ampliamento, e pertanto di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero fino al 90% della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo per cause imputabili al richiedente il Comune provvederà alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui sopra ridotto del 10%.
9. In caso di costruzione di nuovi gruppi di loculi, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale da manifestarsi con apposito atto, potranno essere concessi loculi, nella misura sopra fissata, e per un massimo del 30% dei loculi disponibili, a richiedenti che non abbiano immediata necessità di occuparli, ma che comunque abbiano compiuto il 70° anno di età. Tali loculi verranno di norma individuati negli ultimi numerati a destra.

L'assegnazione di questi loculi verrà preceduta da apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio, nei Cimiteri e nei luoghi pubblici del Comune e per la ripartizione verrà seguito il criterio della data di presentazione della relativa domanda. Qualora si prevedano richieste superiori alle disponibilità l'avviso verrà pubblicato per gg.30, i loculi verranno assegnati tramite sorteggio pubblico a coloro che avranno presentato

domanda nei termini fissati. Con le modalità descritte al comma 3

10. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è consentito un solo rinnovo di concessione per un numero di anni pari alla prima concessione. Per i loculi è altresì prevista la possibilità di rinnovi per 10 anni, oltre che per 29.

11. Per il rinnovo della concessione è dovuta la tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale eventuali forme di maggiorazione (interessi) sulle tariffe in caso di ritardati pagamenti dalla data di scadenza della precedente concessione.

12. Nel caso di estumulazione e di tumulazione di ulteriore salma durante il periodo di durata del rinnovo della concessione del loculo o del deposito, il richiedente dovrà stipulare un nuovo contratto di concessione di ventinove anni con decorrenza dalla data di ritumulazione, pagando la tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

Il Comune provvederà alla restituzione di una somma proporzionale al numero degli anni intercorrenti tra la data di nuova tumulazione e la scadenza della vecchia concessione di rinnovo in base alla tariffa pagata al momento del rinnovo.

13. L'avente diritto al rinnovo della concessione sarà individuato nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva che il Comune non riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, che uno solo degli eredi, tale dichiaratosi con autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quando non fosse stato designato dal testatore, né indicato di comune accordo dai coeredi entro un anno dalla morte del concessionario stesso.

14. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del "immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. L'amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché originariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile di servizio.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Art. 54 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di

concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- dalle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini non previsti al precedente punto 2 la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 55 - Manutenzione delle tombe di famiglia

1. I concessionari di tombe/celle di famiglia devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione, con le modalità di cui all'art. 56 del presente regolamento.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il gestore del servizio cimiteriale ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 56 - Manutenzione di loculi, degli ossari e dei cinerari

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, degli ossari e dei cinerari spetta al concessionario o ai suoi eredi. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore del servizio cimiteriale e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Sono pure a carico del concessionario o dei suoi eredi le spese per interventi straordinari che non rientrino in una ordinaria operazione cimiteriale.
2. Le manutenzioni straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e le cellette sono a carico del Gestore del servizio cimiteriale.

Art. 57 - Fuoriuscita dei liquidi dai loculi

1. Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Gestore del servizio cimiteriale, individua il loculo in cui si è verificata la perdita, avvisa i parenti del defunto, affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo, a loro spese.

Art. 58 - Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe/celle di famiglia

1. Per le tombe/celle di famiglia è concesso l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di manufatti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite dal Comune.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, in caso di mancato rinnovo di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i

concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In caso di tale mancata comunicazione il Comune provvederà ad applicare una sanzione stabilita dall'Amministrazione comunale

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
12. Per le concessioni di tombe di famiglia di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora siano richiesti spostamenti

o riduzioni, per evitare ogni responsabilità in capo al Comune, occorrerà da parte degli aventi diritto la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Art. 60 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Gestore del servizio cimiteriale ha la facoltà di accettare la rinuncia di concessione di loculi a tempo determinato e di sepolture private inutilizzate o che siano state occupate, purché le salme, i resti o le ceneri che le occupavano abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto o da uno di essi individuato quale rappresentante degli aventi diritto.
3. Il gestore del servizio rimborserà una quota del prezzo dei manufatti vigente al momento della concessione iniziale, rapportata al numero degli anni residui alla data di scadenza. Non si procederà al rimborso qualora la somma da restituire sia inferiore a 12 Euro.
4. Non si provvederà a rimborso nel caso di rinuncia a concessione per traslazione di salma ad eccezione di traslazione in cella privata.
5. Per concessioni della durata di anni 99 e per concessioni perpetue, la somma da rimborsare sarà pari ad $\frac{1}{4}$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
6. In caso di concessione di loculo già utilizzato, è onere del Gestore del servizio dotarlo di lapide nuova.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, esclusivamente un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Non è previsto alcun rimborso della somma versata per la concessione dell'area.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha la facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura, area o manufatto dato in concessione.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previa diffida del Gestore;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f. quando il concessionario non provvede entro 6 mesi al rinnovo della concessione scaduta
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di

avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvede all'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per 30 giorni consecutivi.
2. Qualora permanga l'inerzia del concessionario o dei suoi eredi, il Comune provvederà alla traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
3. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' data facoltà al Responsabile del Servizio di adottare diverse forme di pubblicità per avvisare i concessionari di atti in scadenza.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previo ottenimento di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati se del caso e autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico del Comune e conformi al presente Regolamento e al piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Tecnico.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 68 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere di consistente natura, dovrà essere versata la somma forfetariamente determinata in tariffa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 69 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio .
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 71 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 72 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

- e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 75 - Imprese funebri

- 1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;
- 2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 76 - Divieti

- 1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
- 2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi

di cura e di degenza;

- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 - Mappa

1. Il Gestore del servizio cimiteriale deve tenere un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 78 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. gruppo, numero loculo, fila numero campo e numero deposito
 - c. numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - d. struttura schematica della sepoltura con indicazione della collocazione delle salme
 - e. le generalità del concessionario;
 - f. estremi del titolo costitutivo
 - g. data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - h. natura e durata della concessione
 - i. variazioni che si verificano nella titolarità della concessione
 - j. operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione

Art. 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 80 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 81 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di

esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all'Albo Pretorio.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.
3. Le disposizioni del presente regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite dal quest'ultime.

Art. 84 - Cautele

1. Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 85 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 86 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 87 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della legge regionale n. 33/2009.

Art. 88 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 come modificato ed integrato dal Reg. Reg. n. 1/2007.

ALLEGATO A

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di*

garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale*

- scadenza;*
- *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
 - *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
 - *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
 - *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
 - *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
 - *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
 - *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
 - *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
 - *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
 - *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
 - *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
 - *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
 - *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
 - *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
 - *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
 - *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*

- *ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
- *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
- *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
- *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
- *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
- *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
- *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
- *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
- *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;*
- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*

conservativi;

- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

IL RETROESTESO REGOLAMENTO

E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 1.9.2011

E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10
GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI
CITTADINI MEDIANTE AFFISIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO
PRETORIO DAL 26.9.2011 AL 6.10.2011

E' **ENTRATO IN VIGORE DAL 7 OTTOBRE 2011** COSI' COME PREVI-
STO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DE-
LIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28.11.2002

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi

